



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2008 (12.09)
(OR. en)**

12720/08

PECHE 222

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [9 settembre 2008](#)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 539 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.9.2008
COM(2008) 539 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Obiettivi della proposta**

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2009, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione ai principali stock ittici commerciali del Mar Baltico.

- **Contesto generale**

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), detta politica è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

A fini di semplificazione e chiarimento, le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per la prima volta per il 2006 con un regolamento distinto, regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2009 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2008 e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2008.

La proposta si articola in tre sezioni importanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2009, che fissano rispettivamente i TAC e i contingenti, la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche e di controllo.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi della PCP e alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico del CIEM e del CSTEP sullo stato di stock ittici importanti. La consulenza ricevuta riguarda tutti gli stock del Baltico per i quali sono proposti dei TAC, ad eccezione della passera di mare per la quale quest'anno non è stato fornito alcun parere. I TAC proposti tengono conto di tale parere, pur non applicandolo necessariamente alla lettera. Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le modifiche dei TAC sono limitate al 15% da un anno all'altro, tranne qualora la condizione di uno stock richieda misure più drastiche. Quando uno stock è oggetto di un piano di gestione, i TAC proposti vi si conformano.

I TAC proposti per gli stock di merluzzo bianco riflettono l'approccio graduale applicato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione dello sforzo di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate.

Per facilitare, ove occorra, un'efficace ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico sono invece necessarie misure di gestione supplementari applicabili alle acque marine e alle acque interne. Nel 2008 si intende pertanto mettere a punto un piano di gestione per il salmone.

• Consultazione delle parti interessate

Le sezioni riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche sono conformi alle decisioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2006 in merito al regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici e il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di consultazioni con le parti interessate: il settore della pesca, le ONG attive in tale settore e gli Stati membri interessati nel 2005 e nel 2006.

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) del Mar Baltico è stato consultato in occasione delle riunioni del suo gruppo di lavoro misto e del suo comitato esecutivo nel giugno 2008, sulla base della dichiarazione politica della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2009. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dal CSTEP. La DG MARE ha illustrato le regole da seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2009 sulla base di detta dichiarazione. Nell'elaborazione della proposta sono stati esaminati, e presi in considerazione se ritenuti pertinenti, i pareri preliminari espressi durante tali riunioni e le successive raccomandazioni scritte concernenti gli stock ittici in questione.

• Valutazione dell'impatto

L'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un calo del 15% delle possibilità di pesca per i pescherecci comunitari nel Mar Baltico, per tutte le specie in questione. Per numerosi stock di aringa e per lo spratto la riduzione è basata sulla diminuzione del livello di reclutamento degli stock. Le riduzioni più significative sul piano economico riguardano i TAC fissati per gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, in conformità del piano pluriennale, e di aringa del Baltico occidentale, in quanto i limiti biologici di sicurezza sono stati superati e un ulteriore calo è previsto nell'anno seguente. I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale sono stati aumentati in conformità del piano pluriennale.

La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili.

A medio e lungo termine l'approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono pertanto un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 20, dal regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, e dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• Illustrazione dettagliata

La proposta stabilisce per il 2009 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I. I valori proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Possibilità di pesca per il 2009 - Dichiarazione politica della Commissione europea".

I TAC e i contingenti fissati per i due stock di merluzzo bianco sono strettamente correlati alle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite nell'allegato II.

Le misure tecniche indicate nell'allegato III rappresentano provvedimenti supplementari per la gestione della pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock³, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e della consulenza del Consiglio consultivo regionale (CCR) del Mar Baltico.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

² GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 338/2008 (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1).

³ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (7) È necessario che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca⁴, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁵, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁶, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite⁷, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁸, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale⁹, del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund¹⁰, nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock¹¹.
- (8) Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei TAC, esposti nella Comunicazione della Commissione "Possibilità di pesca per il 2009 - Dichiarazione politica della Commissione europea"¹².
- (9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (10) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato

⁴ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

⁵ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

⁶ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8).

⁷ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁸ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

⁹ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

¹⁰ GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).

¹¹ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

¹² COM(2008) 331 definitivo

sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;
- (b) "mar Baltico": sottodivisioni CIEM 22 - 32;
- (c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- (d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (e) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

Possibilità di pesca e condizioni associate

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all'allegato I non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
 - c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:
 - a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;
 - b) nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto, mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

1. Tali limitazioni si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

2. Tali limitazioni non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato III.

CAPO III
Disposizioni finali

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Platichthys flesus</i>	FLX	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	60 643	TAC analitico.	
Svezia	13 324	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	73 967	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	73 967		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 299	TAC analitico.	
Germania	9 048	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	2 134	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	2 918		
CE	16 400		
TAC	16 400		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	3 159	TAC analitico.	
Germania	838	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	16 134	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	31 493	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	3 982		
Lituania	4 192		
Polonia	35 779		
Svezia	48 032		
CE	143 609		
TAC	Non pertinente.		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16 113	TAC analitico.	
Lettonia	18 779	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	34 892	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	34 892		

Specie	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	10 241	TAC analitico.	
Germania	4 074	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	998	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	784	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	3 808		
Lituania	2 509		
Polonia	11 791		
Svezia	10 375		
CE	44 580		
TAC	Non pertinente.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	7 130	TAC analitico.	
Germania	3 487	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	158	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	140	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	590		
Lituania	383		
Polonia	1 908		
Svezia	2 541		
CE	16 337		
TAC	16 337		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IIIbcd (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	1 949	TAC precauzionale.	
Germania	217	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	408	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	147	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	2 721		
TAC	2 721		

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	64 184 (1)	TAC analitico.	
Germania	7 141 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	6 523 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	80 033 (1)	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	40 824 (1)		
Lituania	4 799 (1)		
Polonia	19 471 (1)		
Svezia	86 758 (1)		
CE	309 733 (1)		
TAC	Non pertinente.		

(1) Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 344 (1)	TAC analitico.	
Finlandia	11 762 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
CE	13 106 (1)	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente.		

(1) Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIbcd (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	38 108	TAC analitico.
Germania	24 142	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	44 251	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	19 948	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	53 445	
Lituania	19 333	
Polonia	113 422	
Svezia	73 669	
CE	386 318	
TAC	Non pertinente.	

ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" sia autorizzata per un numero massimo di:

- (a) 201 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, e
- (b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio.

ALLEGATO III
Misure tecniche transitorie

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30'N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1° giugno al 31 luglio

2. In deroga al punto 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.

[...]